




COMUNE DI MONTANARO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA



**Animula vagula blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
nec, ut soles, dabis iocos
Piccola anima smarrita e soave
Compagna e ospite del corpo
Ora ti appresti a scendere in luoghi
Incolori, ardui e spogli,
ove non avrai più gli svaghi consueti**

**Approvato Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con atto di C.C. n. 33 del 28.09.2012
Esecutivo in data 22.10.2012
Ripubblicato all'Albo WEB dal 22.10.2012 al 06.11.2012
In vigore dal 07.11.2012
Approvazione Modifica Art. 24 comma 5 con atto di C.C. n. 45 del 27.07.2015
Esecutivo in data 31.08.2015
Ripubblicato all'albo WEB dal 10.08.2015 al 25.08.2015
In vigore dal 26.08.2015**

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II **ACCERTAMENTO DEL DECESSO** **E AUTORIZZAZIONE PER INUMAZIONE O TUMULAZIONE**

- Art. 7 - Tenuta registri
- Art. 8 - Accertamenti necroscopici
- Art. 9 - Autorizzazione al seppellimento
- Art.10 - Ritrovamento resti
- Art.11 - Nati morti
- Art.12 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
- Art.13 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi

TITOLO III **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI,** **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

- Art.14 - Osservazione dei cadaveri
- Art.15 - Deposito di osservazione e obitorio

TITOLO IV **FERETRI**

- Art. 16 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 17 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione, trasporti
- Art. 19 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 20 - Piastrina di riconoscimento

TITOLO V **TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 21 - Modalità di trasporto

- Art. 22 - Trasporti funebri
- Art. 23 - Effettuazione del trasporto
- Art. 24 - Norme generali per i trasporti
- Art. 25 - Trasporto dal luogo del decesso al luogo di osservazione
- Art. 26 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 27 - Trasporto nel Comune
- Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni
- Art. 29 - Trasporto di cadavere destinato alla cremazione
- Art. 30 - Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 32 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- Art. 33 - Riti religiosi

TITOLO VI **CIMITERI**

- Art. 34 - Disposizioni generali di vigilanza
- Art. 35 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 36 - Ammissione nel cimitero e in aree speciali
- Art. 37 - Responsabilità

TITOLO VII **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 38 - Planimetria
- Art. 39 - Piano regolatore cimiteriale
- Art. 40 - Dotazione del cimitero

TITOLO VIII **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 41 - Inumazione
- Art. 42 - Cippo
- Art. 43 - Caratteristiche delle fosse
- Art. 44 - Tumulazione
- Art. 45 - Tumulazioni provvisorie

TITOLO IX **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 46 - Esumazioni ordinarie
- Art. 47 - Destinazione salme esumate
- Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 49 - Esumazione straordinaria
- Art. 50 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 51 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 52 - Salme non completamente mineralizzate
- Art. 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 54 - Raccolta delle ossa

- Art. 55 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Art. 56 - Disponibilità dei materiali
- Art. 57 - Modalità per effettuare l'estumulazione

TITOLO X

CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE

- Art. 58 - Servizio della Cremazione
- Art. 59 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 60 - Cremazione di cadaveri e resti mortali
- Art. 61 - Cremazione in stato di indigenza
- Art. 62 - Identità delle ceneri
- Art. 63 - Caratteristiche dell'urna cineraria
- Art. 64 - Trasporto urne
- Art. 65 - Destinazione delle ceneri
- Art. 66 - Affidamento delle ceneri
- Art. 67 - Modalità di consegna dell'urna contenente ceneri
- Art. 68 - Procedura per l'affidamento
- Art. 69 - Recesso affidamento
- Art. 70 - Decesso dell'affidatario
- Art. 71 - Rinvenimento urne
- Art. 72 - Registro per l'affidamento delle urne
- Art. 73 - Dispersione - autorizzazione
- Art. 74 - Manifestazione di volontà
- Art. 75 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 76 - Incaricati della dispersione
- Art. 77 - Procedura per la dispersione
- Art. 78 - Recesso dispersione
- Art. 79 - Divieti
- Art. 80 - Tariffe
- Art. 81 - Registro per la dispersione
- Art. 82 - Senso comunitario della morte

TITOLO XI

CONCESSIONI

- Art. 83 - Concetto di concessione
- Art. 84 - Durata delle concessioni
- Art. 85 - Scadenza concessioni
- Art. 86 - Concessioni esistenti
- Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse
- Art. 88 - Disciplina del diritto d'uso delle aree
- Art. 89 - Successioni
- Art. 90 - Divisioni
- Art. 91 - Modalità di pagamento concessioni aree e tombe dismesse
- Art. 92 - Decadenza delle concessioni
- Art. 93 - Abbandono e rinuncia
- Art. 94 - Revoca

- Art. 95 - Estinzione
- Art. 96 - Retrocessione di manufatto
- Art. 97 - Destinazione salme tombe dismesse
- Art. 98 - Tombe di persone illustri e tombe storiche
- Art. 99 - Modalità di concessione dei loculi – cellette ossario
- Art.100 - Deroghe alla concessione dei loculi
- Art.101 - Diritto d'uso loculi
- Art.102 - Loculi di risulta
- Art.103 - Concessioni di cellette per cremati
- Art.104 - Modalità di pagamento concessioni loculi e cellette
- Art.105 - Estinzione della concessione di loculo
- Art.106 - Iscrizioni lapidi loculi
- Art.107 - Doveri dei concessionari
- Art.108 - Retrocessione di loculi, area e cellette cimiteriali

TITOLO XII POLIZIA DEI CIMITERI

- Art.109 - Ingresso
- Art.110 - Custode
- Art.111 - Divieti speciali
- Art.112 - Celebrazione Riti funebri
- Art.113 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art.114 - Fiori e piante ornamentali
- Art.115 - Manutenzione di sepolture private
- Art.116 - Illuminazione votiva

TITOLO XIII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E IMPRESE PRIVATE

- Art.117 - Imprese di pompe funebri
- Art.118 - Imprese e lavori privati
- Art.119 - Vigilanza

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.120 - Cautele
- Art.121 - Tariffe
- Art.122 - Sanzioni
- Art.123 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art.124 - Norme di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria.
2. Per tali norme s'intendono quelle sulla destinazione della salma, sul trasporto di questa, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione delle aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché alla vigilanza sulla costruzione delle tombe, sulla cremazione ed in generale su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia della salma e dei resti.
3. Il presente regolamento, in linea con la normativa vigente, ha altresì il fine di salvaguardare i diritti, la dignità e la libertà di scelta dei cittadini in materia e, nel rispetto delle convinzioni religiose e culturali, garantendo altresì il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
4. Per tutto quanto non disciplinato, ma in ogni caso inerente l'argomento, valgono i dettami di legge specifici in materia. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche;
 - del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i.;
 - D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sull'Ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
 - L. n. 26 del 28/02/2001 e s.m.i.;
 - della Legge n. 130 del 30/03/2001;
 - D.P.R. 254/2003 e s.m.i.;
 - D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e s.m.i.;
 - Legge Regionale del Piemonte n. 20 31/10/2007 n. 20 e s.m.i.;
 - **Legge Regionale del Piemonte n. 15 del 03/08/2011;**
 - **D.PG.R. 08/08/2012, n. 7/R**
 - circolari ministeriali, provvedimenti della Regione Piemonte e della locale A.S.L.
 - provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale che non si pongano in contrasto con la normativa indicata.

Articolo 2 – Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
 - Per inumazione si intende la sepoltura in terra
 - Per tumulazione si intende la sepoltura in opere murarie
 - Per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero
 - Per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra
 - Per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo
 - Per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni

- Per ossario comune si intende un luogo, dove raccogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione
- Per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni
- Per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.
- Per loculo si intende una nicchia funeraria dove si depongono i cadaveri.

Articolo 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono di competenza comunale, il Sindaco, quale Ufficiale di governo e autorità sanitaria, o un suo delegato, ricopre il ruolo di responsabile di polizia mortuaria.
2. Gli Uffici Comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso, la sepoltura di persone, e il trattamento e conservazione dei resti mortali, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie. Le operazioni di Polizia Mortuaria sono soggette sempre a preventiva autorizzazione.
3. Concorrono al servizio:
 - L'azienda sanitaria locale per la tutela della salute pubblica;
 - L'Ufficio di Stato Civile per le denuncie di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento e le autorizzazioni in materia, la vendita dei loculi e delle aree cimiteriali;
 - L'Ufficio preposto alla stipulazione dei contratti cimiteriali;
 - L'Ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle dei privati;
 - Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, la vigilanza.
4. I servizi di cui al precedente comma possono essere affidate in appalto a privati.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.(scale ecc...)
2. Chiunque provochi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale secondo i criteri generali indicati dal Consiglio Comunale
 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione **con** rivalsa nei confronti degli eredi del defunto a meno che gli stessi non versino in stato di indigenza;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
- e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- f) eventuale trasporto fuori dal Comune al fine della tumulazione del feretro nel caso di defunti indigenti, **con** rivalsa nei confronti degli eredi del defunto a meno che anche gli stessi non versino in stato di indigenza;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che possano farsene carico.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
 - g) **graduatoria richieste di concessione aree, loculi, tombe dismesse.**

TITOLO II

ACCERTAMENTO DEL DECESSO E AUTORIZZAZIONE PER INUMAZIONE O TUMULAZIONE

Articolo 7 - Tenuta registri

1. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione degli atti relativi alla morte con strumenti informatici, rispettando le norme sul trattamento dei dati personali.
2. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal D.P.R.285/90, dal Codice di Procedura Penale e dalle Leggi statali e regionali in materia.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi particolari previsti dalla legge in materia, e comunque non dopo le 30 ore.
In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

2. Il medico curante, o in sua assenza il medico necroscopo, o la guardia medica entro 24 ore dal decesso, compila apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT, per finalità sanitario-statiche. L'Ufficiale di Stato Civile provvede ad inviare una copia di tale scheda all'ISTAT ed una copia all'A.S.L competente per territorio.
3. Il sanitario che, in esito al riscontro diagnostico, rilevi indizi di morte dipendente da causa non naturale, o risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 334 del Codice di procedura penale. In tali casi spetta a tale autorità il rilascio del nulla osta al seppellimento.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile, qualora nella scheda di morte o dal certificato necroscopico rilevi una causa di morte non dipendente da causa naturale ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Qualora il cadavere venga messo a disposizione di tale autorità, il permesso di seppellimento verrà rilasciato soltanto dopo il nulla osta della Procura della Repubblica.

Articolo 9 - Autorizzazione al seppellimento

1. A norma dell'art. 74 del DPR 396 del 3/11/2000 e s.m.i. l'autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Tale autorizzazione non può essere rilasciata se non sono trascorse 24 ore dalla morte e, comunque, se non se ne sia accertato a mezzo del certificato rilasciato dal medico necroscopo.
Nei casi in cui l'accertamento non sia stato effettuato nei modi previsti dall'art. 2 della legge 29/12/1993 n. 578 e s.m.i. – Norme per l'accertamento e la certificazione di morte e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994 – regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, per la chiusura del feretro non è necessario attendere che siano trascorse le 24 ore dalla morte.
2. Ai sensi del DPR 254/03 il permesso di seppellimento per le parti anatomiche riconoscibili, è affidato all'ASL competente per territorio, pertanto il Comune non ha titolo in materia se non in caso di sezioni di cadavere non “prodotte” da strutture sanitarie.
3. Al seppellimento gli incaricati del Cimitero possono provvedere solo allorché sia intervenuto il permesso di seppellimento redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile, o dall'ASL competente (nati morti, parti anatomiche), previo, quando sussistano indizi di morte violenta o dovuta a reato, nulla osta da parte della competente Procura della Repubblica.

Articolo 10 - Ritrovamento resti

1. Nel caso di rinvenimento di resti mortali umani, colui che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Responsabile di Polizia Mortuaria il quale provvede a comunicarlo all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L competente. Ai fini del rilascio del permesso di seppellimento occorre il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 11 - Nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, si procederà come stabilito negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepoltura sono rilasciati esclusivamente dall'A.S.L. competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. competente

Articolo 12 - Adempimenti dell'ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio, promuove gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante quindi dispone, per quanto di competenza, per il servizio funebre avvisando il necroforo e l'Ufficio di Polizia Urbana.

Articolo 13 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi

1. Per la scelta delle modalità della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volontà dell'estinto in qualsiasi modo espressa, purchè non contrastante con la normativa vigente e con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. In difetto, le disposizioni relative, possono essere impartite nel seguente ordine: coniuge non legalmente separato, figli, genitori, gli altri parenti secondo l'ordine di grado e a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale, eredi testamentari, conviventi.
3. L'ordine di cui al precedente comma è seguito anche per il collocamento di epigrafi, per le esumazioni, estumulazioni, riduzioni in resti, apertura tombe ecc...
In caso di contrasto tra aventi diritto di pari grado, prevale la volontà della maggioranza, eventuali controversie andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estraneo il Comune.

TITOLO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 14 - Osservazione dei cadaveri

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa. (decapitazione, maciullamento).
2. Il periodo ordinario di osservazione dei cadaveri è di 24 ore, il medico necroscopo può disporre la variazione informando l'Ufficiale dello Stato Civile che ne tiene conto ai fini del rilascio del permesso di seppellimento. Allo scopo di evitare il pericolo di una sepoltura di soggetti in stato di morte apparente, è prescritto un periodo di osservazione del cadavere di almeno 24 ore dal decesso, salvo la presenza di segni assolutamente sicuri della morte (decapitazione o maciullamento del cadavere) o accertamento della morte anche mediante la registrazione elettrocardiografica per non meno di 20 m'. Durante il periodo d'osservazione è vietata la chiusura della bara,

l'autopsia, i trattamenti conservativi, la congelazione in cella frigorifera, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione. In caso di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Articolo 15 - Deposito di osservazione e obitorio

1. Di regola l'osservazione del cadavere ha luogo dove è avvenuto il decesso, l'abitazione privata o l'ospedale. Devono invece essere custodite presso gli obitori le salme di persone morte in abitazioni inadatte, morte nella pubblica via o in luogo pubblico o di persone ignote, che devono essere esposte al pubblico per il riconoscimento.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso l'Ospedale Civico di Chivasso mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio cui vengono delegati i compiti di cui al Capo III del D.P.R.285/90. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva, il medico necroscopo dell'A.S.L. adotta, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendono opportune nei casi specifici.

TITOLO IV

Feretri

Articolo 16 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
2. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i

Articolo 17 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
2. Le certificazioni di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R.285/90 sono svolte, ai sensi della circolare della Regione Piemonte n. 15 del 25/06/2008.

Articolo 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche previste dal D.P.R.285/1990. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-B-Z101U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

2. Per l'inumazione:

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità. (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc...) I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R.285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per tumulazione:

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti,(art.30 D.P.R.285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel rispetto delle modalità stabilite dagli art.27,28,29 e 30 del D.P.R.285/90 qualora il trasporto sia o per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100Km se la salma viene inumata è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R.285/90.Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

	inumazione	tumulazione	cremazione
Nel Comune	Legno con caratteristiche di scarsa durabilità	Duplica cassa legno esterno e metallo interno	Legno con caratteristiche di scarsa durabilità
Da Comune a Comune distanza minore di 100 Km.	Legno con spessore maggiore 25 mm.	Duplica cassa legno esterno e metallo interno	Legno con spessore maggiore 25 mm
Da Comune a Comune distanza maggiore di 100Km	Duplica cassa legno esterno e metallo interno	Duplica cassa legno esterno e metallo interno	Duplica cassa metallo esterno e legno interno

Articolo 19 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte presso i servizi sociali, con riferimento anche alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

Articolo 20 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO V TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 21 - Modalità del trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende:
il prelievo della salma dal luogo del decesso, il collocamento nel feretro, il trasporto dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve il tutto mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Tutti i trasporti di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti ad autorizzazione da parte del Comune di partenza.
All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione. Il trasporto è disciplinato dal Capo IV del DPR 285/90 e dalle vigenti disposizioni regionali.

Articolo 22 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/25 T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le imprese Funebri che risultano in possesso dei requisiti previsti, dalla normative vigenti in materia, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono eseguiti con affidamento a terzi.

Articolo 23 - Effettuazione del trasporto

1. Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali di non recare pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di autofunebre avente le caratteristiche di idoneità previste dalle vigenti leggi in materia;
2. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre.
 - su richiesta dei familiari
 - su disposizione dell'autorità giudiziaria
 - su disposizione del Comune
3. il trasporto funebre è di norma autorizzato dal Sindaco o suo delegato, secondo le prescrizioni degli artt.25 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:
 - dei trasporti di salme in caso di decesso sulla pubblica via o per incidente per i quali la pubblica autorità dispone il trasporto;
 - dei trasporti di prodotti abortivi per i quali è competente l'A.S.L.
4. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato) il Comune presta gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale di osservazione o obitorio;
5. Ai sensi del D.G.R. n. 115/6947 del 05/08/2002 l'A.S.L. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri limitatamente alle circostanze in cui la stessa ravvisa l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Articolo 24 - Norme generali per i trasporti

1. Tutti i trasporti di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comune da cui muoverà il trasporto stesso.

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta ad imposta di bollo.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
2. Ogni trasporto di cadavere deve essere accompagnato dall'autorizzazione, l'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto resta in consegna al vettore.
Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
4. Il trasporto funebre è svolto dalle imprese di onoranze funebri e può avvenire tutti i giorni, salvo diniego motivato.
5. **Il Corpo di polizia Municipale assicura l'assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri solo nei casi di particolare affluenza per garantirne l'ordine pubblico**

Articolo 25 **Trasporto dal luogo del decesso al luogo di osservazione**

1. Il trasporto di cadavere effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto, deve essere effettuato in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Questo tipo di trasporto si rende necessario al fine di effettuare il periodo di osservazione di:

- salme di persone morte in abitazioni inadatte
 - salme di persone morte a seguito di qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - salme di persone ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro Comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
 3. In generale l'autorizzazione al trasporto al deposito di osservazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune, tranne:
 - i casi di decesso sulla pubblica via o per incidente in luoghi pubblici o privati per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto
 - i trasporti di prodotti abortivi per i quali è competente l'A.S.L.

Articolo 26 - **Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 27 – Trasporto nel comune

1. Il corteo funebre deve seguire la via più breve dall'abitazione alla Chiesa oppure direttamente al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Il corteo non deve fare soste arbitrarie lungo il tragitto e non deve essere interrotto da persone, veicoli o quant'altro se non per causa di forza maggiore. In particolari casi di viabilità, il corteo può seguire percorsi alternativi;
2. L'Ufficio di Stato Civile avvisa l'Ufficio di Polizia municipale dell'orario e del percorso dei funerali e, fatti salvi casi eccezionali, il Corpo di Polizia Municipale assicura l'assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri.
3. Per il trasporto di salma deceduta nel Comune e diretta dalla propria abitazione in Chiesa per la cerimonia funebre e al cimitero comunale non è previsto il rilascio di apposita autorizzazione in quanto il trasporto origina e termina all'interno dello stesso Comune. Pertanto i trasporti pubblici all'interno del territorio comunale sono ritenuti autorizzati quando è rilasciato il permesso di seppellimento.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto a spalle. Se la famiglia del defunto desidera effettuare un percorso alternativo deve indicare il percorso e trasmetterne notizia all'Ufficio di Polizia Urbana per servizio di vigilanza. La richiesta di sosta del feretro nella casa di abitazione, per le salme provenienti da altro Comune è autorizzata per il tempo necessario ad effettuare le onoranze della famiglia.
5. I servizi funebri non vengono effettuati nei giorni di Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 Dicembre, Natale. Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi, in caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella mattinata della seconda festività.

Articolo 28 - Trasporto per e da altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di partenza.
2. La domanda di autorizzazione al trasporto è effettuata o dalle Imprese di Onoranze Funebri o dai familiari del defunto e deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il soggetto richiedente deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità la richiesta di trasporto salma precisando i mezzi, il personale adibito, la destinazione, gli orari di partenza, le eventuali soste intermedie e dichiarare la conformità del feretro in relazione al tipo di sepoltura cui è destinato.
3. Gli incaricati del trasporto funebre nel momento dell'arrivo al Cimitero devono consegnare al custode il decreto di autorizzazione al trasporto della salma unito al permesso di seppellimento.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio (celebrazione religiosa, breve sosta presso abitazione), essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 29 - Trasporto di cadavere destinato alla cremazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere dal Comune di Montanaro al Comune sede del Tempio Crematorio per l'effettuazione della cremazione, trasporto da eseguirsi in quanto il nostro Comune è sprovvisto di impianto di cremazione, essendo il trasferimento del cadavere strumentale alla cremazione, il responsabile di polizia mortuaria rilascia un' unica autorizzazione sia per il trasporto del cadavere sia delle ceneri che ne risultano, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione;
2. I trasporti di salme, di resti e di ceneri fuori dallo Stato come pure la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27 e 28 del D.P.R. 285/90, dalle Norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, nonché dalla normativa di cui al Titolo IV – Capo I del D.Lgs 31/03/98 n. 112, a seguito dell'emanazione del DPCM 26/05/2000 in merito alle autorizzazioni conferite alle Regioni.
Pertanto, nei trasporti tra Stati per l'ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 31 - Trasporto di ceneri e resti

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Per il trasporto non è obbligatorio utilizzare un' autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
La consegna di cassette di resti ossei o di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale della cassetta o dell'urna.
2. Il trasporto di ceneri fra Stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall'autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello Stato (la lingua francese è reputata lingua diplomatica) recante le generalità, la data di morte. Il cremato all'estero non richiede la documentazione per esclusione di morte sospetta, violenta o dovuta a reato.
3. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede sempre le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, tra le quali spicca sempre il Nulla Osta consolare dello Stato nel

quale le ceneri o i resti saranno introdotti (Art. 29 comma 1 lettera a DPR 10 settembre 1990 n. 285), ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.

Art. 32 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto.

Articolo 33 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

TITOLO VI CIMITERI

Articolo 34 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme regionali relative all'affidamento e alla dispersione delle ceneri.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa in vigore.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o Ditte Private incaricate dalla famiglia
Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 35 - Reparti speciali nel cimitero

1. **Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra.**

Articolo 36 - Ammissione nel cimitero e in aree speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- g) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, su espressa richiesta dei familiari.

Art. 37 Responsabilità

- 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, tuttavia, responsabilità per atti connessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile.

TITOLO VII PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 38 - Planimetria

- 1. Gli Uffici Comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala del cimitero esistente nel territorio, tale planimetria deve essere aggiornata quando siano apportate modifiche ed ampliamenti.

Articolo 39 - Piano regolatore cimiteriale

- 1. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.
- 2. Il piano di cui al primo comma è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 03/06/2006 . Il nuovo PRGC ha recepito l'ampliamento, mentre le norme di attuazione sono contenute nel vigente Piano Cimiteriale.
- 3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);

- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia)
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) locali per il personale di custodia;
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, risulta nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune ha le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Art. 40 Dotazione del cimitero

1. Il cimitero è essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

TITOLO VIII INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 41 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata ordinaria di 10 anni dal giorno del seppellimento. Sono effettuate secondo l'ordine e le disponibilità di spazi indicati nella planimetria. Considerato che il fine della permanenza dei cadaveri in cimitero, almeno per il periodo di sepoltura legale, è la loro completa mineralizzazione, il periodo e la data della rotazione di tali sepolture può essere prolungato anche in considerazione della necessità o meno di nuovi tumuli e al fine di favorire la completa scheletrizzazione.
2. I campi, all'interno del cimitero, destinati alla sepoltura per inumazione devono rispondere a delle caratteristiche di idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi sono suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire, senza soluzione di continuità iniziando da un'estremità e procedendo fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Sulle fosse per inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. E' altresì possibile il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

Articolo 42 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione scelta dai privati, da un cippo, portante una targhetta con il numero progressivo. Sul cippo, verrà applicata, anche l'indicazione del nome e cognome data di nascita e morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione in sostituzione del cippo un copritomba e/o lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, data di morte ed eventualmente una breve epigrafe.

2. L'installazione delle lapidi, e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R.10/09/1990 N. 285.

Articolo 43 – Caratteristiche delle fosse

1. Le caratteristiche delle fosse per inumazione ed il loro utilizzo devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 68/69/70/71/72 e 73 del D.P.R.285/90 e s.m.i. e **l'art. 18 del D.P.G.R.n.7/R del 08/08/2012;**

Articolo 44 – Tumulazione

1. La sepoltura a sistema di tumulazione consiste nel collocamento del feretro in un manufatto, in pietra o cemento o altro materiale nel quale i processi di conservazione del cadavere prevalgono rispetto ai processi di trasformazione. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.
2. Ogni nuova sepoltura deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali, così come indicato **dal D.P.G.R 08/08/2012, N. 7/R – allegato A -**, non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R.10/09/1990, n.285.
3. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m.0,70 x **0,30 x 0,30.**
Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40, m. 0,40 e m. 0,40.
4. L'amministrazione, salvo accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione, non è in alcun modo responsabile di eventuali perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo. In tal caso verranno comunque intrapresi i provvedimenti necessari a preservare la dignità della sepoltura e la tutela della salute pubblica.

Articolo 45 – Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, è consentita la tumulazione provvisoria, purchè essa avvenga in loculi che abbiano uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e, comunque nei seguenti casi:
 - a) in tomba di famiglia, dietro il consenso di tutti gli aventi diritto per un periodo determinato;
 - b) in loculi, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - c) nell'attesa che il comune, momentaneamente sprovvisto predisponga nuovi loculi;
 - d) nell'attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba;
 - e) in attesa di effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- f) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune
2. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, per un periodo determinati in mesi anche rinnovabile fino ad un totale di anni 5.
 3. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 46 - Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione consiste nell'operazione di scavo riporto alla luce delle salme, o resti, deposti a sistema di inumazione.
2. Sono esumazioni ordinarie quelle compiute una volta che sia decorso il periodo ordinario di inumazione, cioè dopo un decennio dall'inumazione. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali o per un termine temporale che dovrebbe, in astratto, garantire il completamento dei processi di scheletrizzazione dei cadaveri, detto periodo temporale potrà essere prolungato in un periodo superiore alla rotazione ordinaria.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, escludendo maggio, giugno luglio e agosto.
4. Quando le esumazioni ordinarie consentano il riscontro dell'avvenuto completamento dei processi di mineralizzazione, si procede alla raccolta delle ossa che possono essere destinate o all'ossario comune oppure altre sistemazioni richiesta da parte dai familiari. (cellette ossario in concessione, loculi, tombe di famiglia)

Articolo 47 - Destinazione salme esumate

1. Quando le esumazioni ordinarie consentano il riscontro dell'avvenuto completamento dei processi di mineralizzazione, si procede alla raccolta delle ossa e le stesse potranno essere collocate in caso di interesse dei familiari secondo la volontà degli stessi in tomba di famiglia, celletta ossario o in loculo già concesso a familiare oppure essere destinate all'ossario comune.
2. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
3. Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Periodicamente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere agli ingressi del Cimitero, sulle singole lapidi e pubblicata in via informatica sul sito istituzionale del Comune. Tali elenchi saranno esposti in un periodo nel quale sia compresa la data di commemorazione dei defunti e per un tempo non inferiore ai 90 giorni. Il Comune non è tenuto a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura e trascorsi 30 giorni dal termine dell'esposizione dell'avviso senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parenti o affini del defunto, il Comune procederà all'esumazione e i resti mortali saranno collocati nell'ossario comune.

Articolo 49 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi da maggio a settembre tranne nei casi ordinati dall'autorità giudiziaria.
Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia così come avviene per le esumazioni ordinarie.
3. Se sono trascorsi meno di due anni dal decesso è necessario richiedere preventivo parere al servizio competente della ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive concederà il parere in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Articolo 50 - Estumulazioni ordinarie

1. Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura degli addetti, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie sono disposte dal Servizio di Polizia Mortuaria e non necessitano di parere sanitario per la raccolta dei resti in caso di completa "mineralizzazione" ai sensi della Circolare Ministero Sanità n. 10/1998;
Le estumulazioni ordinarie si eseguono dal mese di ottobre al mese di aprile.

Articolo 51 - Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:
 - a richiesta dei familiari interessati
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

2. Le estumulazioni finalizzate al trasferimento del feretro sono autorizzate a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Qualora venga constatato la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente autorizzato purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica. La considerazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi.
3. Per estumulazioni straordinarie di salme si intendono quelle effettuate prima della naturale scadenza della sepoltura e si possono effettuare in qualsiasi mese dell'anno considerando l'opportunità in relazione dei fattori climatici:
 - ✓ dopo almeno 40 anni se trattasi di salme tumulate in sepolture private per la raccolta di resti ossei;
 - ✓ dopo 20 anni, se trattasi di salme tumulate in sepolture private nel caso in cui gli interessati intendano avviare alla cremazione gli eventuali resti mortali non ancora ridotti a resti ossei;
 - ✓ in qualsiasi momento per traslazione di salma o resti ossei in altra sepoltura;
 - ✓ possono essere eseguite in ogni tempo per motivi di igiene e sanità su ordinanza del Sindaco;

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Articolo 52 **Salme non completamente mineralizzate**

1. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Nel caso di incompleta mineralizzazione si procederà come indicato all'art. 86 del D.P.R., nelle circolari del Ministero della Sanità nn.24/93, 10/98 ed eventuali e successive modifiche e integrazioni nonché dal D.P.R.254/2003;
3. A seguito della emanazione del d.p.r. 15/07/2003 n. 254, che all'art. 3 ridefinisce il concetto di resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, è possibile autorizzare ad istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali derivanti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione.

Articolo 53 - **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso in cui i resti vengano riposti nell'ossario comune a seguito di assenza o disinteresse della famiglia di origine;
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata o altra destinazione, gli stessi non dovranno sostenere il costo della raccolta comprendenti la dotazione della cassetta ossario ma unicamente il costo della concessione richiesta e le spese relative ai lavori di muratura della destinazione finale dei resti;
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla apposita tariffa.

Articolo 54 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. **La richiesta di ricollocamento in tombe di famiglia comporta un nuovo pagamento del diritto di sepoltura.**

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 55 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 56 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia mediante la redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli interessati e l'altro conservato agli atti del Comune.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 57 Modalità per effettuare l'estumulazione

1. Il personale incaricato dovrà operare con particolare riguardo per la manovra con il feretro. La tomba rimasta vuota dovrà essere disinfettata e così l'area circostante. Il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia per quanto riguarda la dotazione dei mezzi personali ed il relativo trattamento.
2. Al solo scopo di estumulare le salme sepolte in loculi sovrapposti in tombe interrato, al fine di non movimentare altri feretri, ove possibile, è necessario effettuare lo scavo esterno nei viali di accesso alle tombe stesse.

TITOLO X CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE

Articolo 58 Servizio della Cremazone

1. Il servizio di cremazone viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. 285/90, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazone.

Articolo 59 Autorizzazione alla cremazone

1. L'autorizzazione alla cremazone delle salme viene concessa ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90, della Legge 130/2001 e della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007, le autorizzazioni alla cremazone di resti mortali sono disciplinate dall'art. 3 del D.P.R.254/2003;
2. L'autorizzazione alla cremazone spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo avere acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
3. La scelta della cremazone è innanzitutto una prerogativa personale. L'autorizzazione alla cremazone è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazone, fatta in data successiva a quella disposizione testamentaria stessa.
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazone dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto è richiesta la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi,

manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. La dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o resa ad un funzionario incaricato, ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

d) la volontà è manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

- Casi particolari :

- ✓ In caso di coniuge in stato di separazione se la sentenza di separazione non è passata in giudicato e non esiste sentenza di divorzio – allo stesso viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà
- ✓ Ove il defunto sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione di volontà congiunta anche con atti separati.
- ✓ Nel caso di cremazione di cittadini stranieri l'autorizzazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del de cuius in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. L'esclusione che la morte sia dovuta a reato costituisce requisito inderogabile anche nel caso di cremazione di defunti stranieri.

Articolo 60 Cremazione di cadaveri e resti mortali

1. La cremazione di cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del regolamento di Polizia mortuaria (27 ottobre 1990) è consentita solo su espressa volontà del "de cuius" e la relativa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R.285/90 e precedentemente inumati o tumulati, avviene secondo quanto stabilito dall'art. 79 del citato D.P.R. e, pertanto è necessario acquisire la volontà del defunto o quella del coniuge o parente, ed il certificato rilasciato dal funzionario incaricato attestante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
3. La cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, così come definiti da Circolare del Ministero Salute n. 10 del 31/7/98 e del D.P.R. 254/03, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni, è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza, dei parenti più prossimi, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione.
4. La cremazione dei resti mortali e di resti ossei è sempre consentita quando:
 - a) Il decesso sia avvenuto dopo il 27 ottobre 1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo;
 - b) Vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazioni ordinarie. In tal caso il Sindaco, con pubbliche affissioni, provvede ad informare la cittadinanza del periodo delle esumazioni e del trattamento stabilito per i resti mortali. Il silenzio da parte dei familiari equivale ad assenso al trattamento previsto;
 - c) Il decesso sia avvenuto prima del 27 ottobre 1990 ed il coniuge o, in sua assenza, il parente più prossimo ne faccia espressa richiesta (i cadaveri non saranno più tali ma del tutto assimilabili alla fattispecie di resto mortale).
 - d) Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.P.R.254/2003, per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR285/90.

5. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga cremata. In tal caso la richiesta deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria territoriale, attraverso la struttura sanitaria di cura o ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione. Sarà cura dell'azienda sanitaria territoriale rilasciare l'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 61 Cremazione in stato di indigenza

1. Il Comune di Montanaro, nei casi di accertata indigenza a mezzo dei servizi sociali e in assenza di familiari, in presenza di volontà espressa, sostiene gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Articolo 62 Identità delle ceneri

1. I soggetti gestori degli impianti di cremazione, al fine di assicurare certezza all'identità delle ceneri e di certificare la correlazione fra il cadavere e le ceneri consegnate, adottano sistemi identificativi non termodeperibili da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione ultimata.

Articolo 63 Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere;

Articolo 64 Trasporto urne

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni al trasporto stesso, non è soggetto ad alcuna misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del responsabile delegato dall'ASL competente nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
2. Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta ad imposta di bollo.

Articolo 65 Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili possono essere:

- tumulate in tombe di famiglia
- tumulate in loculi in concessione
- tumulate in loculo già in concessione ed occupato da altra salma di coniuge, o convivente, ascendenti, e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 2°

grado con il titolare del loculo, nonché resti di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

- tumulate in celletta ossario
- tumulate in celletta ossario già in concessione ed occupata da altro resto di coniuge, o convivente, ascendenti, e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 2° grado con il titolare della celletta, nonché resti di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario
- disperse
- affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato
- conservate nel cinerario comune o in altra area, all'interno del cimitero, eventualmente individuata con delibera della G.C.
- inumate in aree avute in concessione a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili

Articolo 66 Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale, nel rispetto della volontà del defunto, è autorizzato dal Sindaco del Comune in cui l'urna viene stabilmente collocata sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
2. L'affidamento può essere concesso solo se vi sia accettazione espressa da parte dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale. L'affidamento delle ceneri non costituisce implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, che non abbia consentito l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso, a carico degli aventi titolo, in celletta ossario del Cimitero.
4. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti e i fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto

Articolo 67 Modalità di Consegna dell'urna contenente ceneri

1. La conservazione dell'urna ha luogo presso l'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza dello stesso. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune il luogo di conservazione dell'urna che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) nella abitazione dell'affidatario in luogo inaccessibile a bambini, a persone non capaci di intendere o volere, animali domestici o comunque garantito da ogni possibile profanazione, asportazioni, aperture o rotture accidentali
 - b) Luogo salubre e o che non comprometta lo stato di conservazione dell'urna
 - c) L'affidatario dovrà indicare il luogo nel quale le ceneri sono custodite, e le modalità della loro conservazione
2. Qualora l'affidatario delle ceneri voglia trasferire l'urna in altro Comune, occorrerà preventivamente:
 - ✓ Comunicare il trasferimento al Comune di precedente affido
 - ✓ Comunicare il trasferimento al Comune di nuova destinazione per le successive autorizzazioni.

In mancanza di tale procedura, l'urna dovrà essere affidata ai servizi cimiteriali per la sua conservazione all'interno del Cimitero, a cura e onere dell'affidatario.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.

4. La consegna dell'urna è verbalizzata dall'Ufficiale di Stato Civile e annotata nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R.285/1990;

Articolo 68 Procedura per l'affidamento

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius o in caso di mancata individuazione, una delle persone aventi titolo, è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere: :

- ✓ i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati anagrafici del defunto;
- ✓ l'esatto luogo di conservazione
- ✓ la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- ✓ la conoscenza dell'obbligo, qualora l'urna affidata venga trasferita nell'ambito del Comune di Montanaro in conseguenza variazione di abitazione dell'affidatario, della comunicazione del nuovo indirizzo;
- ✓ la conoscenza dell'obbligo, qualora l'urna affidata venga trasferita in altro Comune, in conseguenza della variazione di residenza, della comunicazione al Comune di precedente affido e al Comune di nuova destinazione;

2. L'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;

3. La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

4. la conoscenza e la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

Articolo 69 Recesso affidamento

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, gli stessi sono tenuti a conferirle per la conservazione al servizio di custodia del cimitero. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione anche non motivata.

Articolo 70 Decesso dell'affidatario

1. In caso di decesso dell'affidatario, diventano affidatari provvisori dell'urna gli eredi dell'affidatario che entro 12 mesi devono individuare a maggioranza il soggetto affidatario definitivo. In assenza di individuazione nel termine l'urna deve essere restituita al Comune che provvederà alla dispersione nel cinerario comune a spese degli eredi.

Articolo 71 Rinvenimento urne

1. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al Comune il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Articolo 72 Registro per l'affidamento delle urne

1. L'affidamento dell'urna cineraria avvenuta in territorio comunale deve essere registrata a cura del servizio cimiteriale.

Nel registro devono risultare:

- ✓ i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario;
- ✓ i dati identificativi del defunto;
- ✓ il luogo di conservazione dell'urna cineraria o l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione nel caso intervenissero variazioni nel luogo di conservazione;
- ✓ i recessi dell'affidamento;
- ✓ le date di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate;

Articolo 73 Dispersione – autorizzazione

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. I cittadini residenti che sono stati autorizzati alla dispersione in altri luoghi del territorio nazionale nel rispetto delle Legislazioni regionali in vigore e, in assenza, della Legge 30 marzo 2001, n. 130 sono tenuti a comunicare, per conoscenza al Comune di Montanaro, le modalità di dispersione delle ceneri.

Articolo 74 Manifestazione di volontà

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) dichiarazione manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Articolo 75 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi previsti dalla L. 130/2001 e s.m.i. e dalla Legge Regionale del Piemonte n. 20/2007 e s.m.i. la dispersione delle ceneri è autorizzata nel territorio del Comune nei seguenti luoghi:

- in apposita area all'interno del Cimitero Comunale denominata “*Giardino del Ricordo*” (Tale area dovrà essere individuata con apposito atto da parte della G.C.)
- in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in area privata, al di fuori del centro abitato, con il consenso dei proprietari
- nei corsi d'acqua, al di fuori dal centro abitato, liberi da manufatti e da natanti.

Articolo 76 Incaricati della dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione la volontà è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, con atto firmato dagli stessi nel quale viene individuato un incaricato alla dispersione stessa.
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui ai punti precedenti dal personale autorizzato dal comune
2. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni, questi devono consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione

Articolo 77 Procedura per la dispersione

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius o in caso di mancata individuazione, una delle persone aventi titolo, è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere: :
 - i propri dati anagrafici e quelli del defunto;
 - il luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni, ove le ceneri saranno disperse;
 - il termine entro cui verrà eseguita la dispersione delle ceneri;
 - il luogo dove l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che in tal caso provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - di essere a conoscenza che in caso di autorizzazione alla dispersione non può essere variata la destinazione finale delle ceneri.
 - nel caso di dispersione in area privata, al di fuori dei centri abitati, consenso scritto dei proprietari con annessa dichiarazione di non dar luogo ad alcuna attività comportante compenso o altra utilità in relazione alla dispersione.
2. L'atto di autorizzazione, che dovrà indicare la volontà del defunto di essere disperso, la persona incaricata di eseguire la dispersione e il luogo ove avverrà la dispersione delle ceneri, costituisce documento di accompagnamento delle ceneri ed è consegnata al soggetto incaricato della dispersione. Una copia di detta autorizzazione è conservata agli atti presso il Comune.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Articolo 78 Recesso dispersione

1. Resta valida la possibilità per il soggetto individuato come persona incaricata a disperdere le ceneri di rinunciare all'incarico attribuitogli. La rinuncia alla dispersione deve risultare da dichiarazione resa al Comune. In tal caso, l'urna deve essere consegnata al Cimitero Comunale per la successiva dispersione in natura o nel "Giardino del Ricordo" secondo la volontà espressa dal defunto.

Articolo 79 Divieti

1. E' fatto divieto ai proprietari di aree privata, ai loro familiari o aventi causa, di percepire al compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
2. E' vietata la dispersione nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.

Articolo 80 Tariffe

1. Le operazioni di dispersione saranno eseguite a titolo oneroso, previa determinazione delle tariffe a cura della Giunta Comunale.
2. Non è soggetto ad alcuna applicazione di tariffa la dispersione in natura nei luoghi consentiti dal presente regolamento.

Articolo 81 Registro per la dispersione

1. La dispersione delle ceneri avvenute in territorio comunale deve essere registrata a cura del servizio cimiteriale.
Nel registro devono risultare:
 - i dati anagrafici e di residenza della persona incaricata della dispersione;
 - i dati identificativi del defunto;
 - il luogo di dispersione;
 - il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota e le eventuali modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero.

Articolo 82 Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, i dati del defunto vengono iscritti in apposito spazio, da individuarsi con atto della G.C., all'interno del Cimitero Comunale per un periodo di almeno 30 anni, rinnovabile a richiesta per ulteriori 20 anni. Saranno consentite le forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
2. Il costo per la fornitura della targa è a carico dei familiari del defunto o comunque di chi ha disposto per l'affidamento o la dispersione delle ceneri.

3. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

TITOLO XI CONCESSIONI

Art. 83 Concetto di concessione

1. Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, costituisce bene demaniale, per cui la concessione di sepolture private sia individuali sia familiari è concessione amministrativa di bene demaniale. Con la concessione il Comune può assegnare a chi ne faccia richiesta, con diritto d'uso temporaneo:
 - a) una determinata area di cimitero sulla quale erigere una tomba di famiglia
 - b) loculi o cellette ossario
 - c) tomba di famiglia già esistenti
2. Tale diritto non è alienabile né commerciabile a nessun titolo, con la concessione cimiteriale, infatti, il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale, ubicata all'interno del cimitero e necessariamente finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
3. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene mediante apposito atto di concessione secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo variabile. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità. In quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione Comunale.
4. **Le richieste di concessione, formulate dai cittadini sono istruite dall'ufficio entro 30 giorni, in caso di indisponibilità di aree ovvero loculi, cellette ecc..., l'ufficio provvede, negli stessi termini ad iscrivere l'istanza, in ordine cronologico di ricezione al protocollo, in apposita graduatoria resa pubblica ai sensi dell'art. 6/g**
5. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale con il quale viene anche determinata la disciplina generale delle norme tecniche per la costruzione e ristrutturazione delle sepolture stesse. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dalla Commissione Edilizia Comunale.
6. Nella costruzione di nuove tombe deve essere garantito il passaggio laterale di 50 cm. Da una tomba all'altra. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro senza ostacolare parimenti l'accesso ai loculi delle tombe confinanti costruite o da costruire.

Art. 84 Durata delle concessioni

Le sepolture private consistono:

1. nell'uso temporaneo, per la durata di 50 anni, salvo rinnovo, dalla data di concessione dei loculi predisposti dal Comune.
2. nell'uso temporaneo ,per la durata di 50 anni, salvo rinnovo, dalla data di concessione, di cellette, predisposte dal Comune, per la tumulazione di resti ossei o di ceneri;
3. nell'uso di area , per la durata di 50 anni, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto, è consentito rinnovare una concessione scaduta, non sono ammesse concessioni a tempo indeterminato. La modifica di una concessione perpetua per intestazione ad altro concessionario scelto tra gli eredi, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento.

Art. 85- Scadenza concessioni

1. Scaduto il periodo di concessione, stabilito in 50 anni, gli interessati dovranno richiederne il rinnovo. Tale rinnovo verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. L'amministrazione Comunale darà avviso agli interessati nell'ultimo anno della concessione mediante avvisi presso il Cimitero e pubblicati sul sito istituzionale del Comune. La mancanza di richiesta di rinnovo della concessione costituirà una legale presunzione di abbandono.

Art. 86 Concessioni esistenti

1. Alla data di approvazione del presente Regolamento esistono varie tipologie di concessione dell'uso delle aree destinate a sepoltura privata.
Nello specifico si tratta delle seguenti concessioni:
 - a) risultanti da consuetudine di godimento perenne, ma prive di documentazione per cui si presume essere antecedenti alla data 24.04.1977 e quindi soggette alle normative in vigore prima del D.P.R. 803/75.
 - b) risultanti da adeguata documentazione attestante un godimento perenne
 - c) risultanti da concessioni registrate sottoscritte fra il Comune e singoli concessionari ed aventi durata determinata (99, 50 anni)
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) le concessioni continueranno ad essere perenni, fatta salva la facoltà di revoca esercitabile dal Comune, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
3. Tenuto conto delle specificità esistenti, ed al fine di rispettare nella misura massima possibile lo stato delle cose e degli accordi presi nel tempo, la durata delle concessioni di cui ai precedenti commi sono fissate come di seguito:
 - fino alla relativa scadenza naturale riportata nel contratto, per le concessioni risultanti da regolari contratti stipulati e registrati;
 - fino a eventuale revoca ;

Art. 87 Sepolture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 88 Disciplina del diritto d'uso delle aree

1. La concessione di area può essere effettuata a favore di un unico concessionario o a più concessionari anche non facenti parte della stessa famiglia. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Hanno titolo alla sepoltura, oltre al coniuge, i parenti e gli affini entro i vincoli di parentela riconosciuti **dall'art. 77 del**

codice civile. Hanno altresì diritto di tumulazione le salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi.

2. Il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro così come stabilito nella concessione originaria. E' consentito ai concessionari di raccogliere i resti tumulati per far posto a nuove salme.
3. La posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria delle tombe è a carico del privato.
4. Le aree sono assegnate a seguito di richiesta redatta dal richiedente in ordine di presentazione.

Art. 89 Successioni

1. Il concessionario e i suoi eredi aventi causa per morte possono regolare l'utilizzo del manufatto nel rispetto degli aventi diritto. In caso di decesso del concessionario, gli eredi che hanno titolo sulla concessione, nei limiti dell'art. V titolo del codice civile, sono tenuti a comunicare entro 12 mesi, agli uffici demografici il nominativo del referente per le comunicazioni relative all'utilizzo del manufatto.
2. In mancanza della designazione del referente si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso al comune la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione o della sepoltura delle salme.
3. Qualora il concessionario o i suoi aventi causa per morte dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 la rinuncia personale al diritto di sepoltura a favore di altro beneficiario individuato tra i legittimi successori, quest'ultimo deve presentare istanza per il rilascio di una nuova concessione corredando la domanda con la documentazione attestante le rinunce.
4. Le controversie fra i titolari di sepolcro saranno di competenza del Giudice.

Art. 90 Divisioni

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La divisione non costituisce atto di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 91 Modalità di pagamento concessioni aree e tombe dimesse

1. **Il pagamento del corrispettivo delle concessioni di aree deve essere effettuato entro dieci giorni dall'assegnazione e comunque prima della stipula del contratto.**

Art. 92 Decadenza delle concessioni

1. La concessioni decadono per:
 - a) mancata costruzione, **senza giustificato motivo**, dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni due anni dal rilascio della concessione
 - b) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture

- c) quando la sepoltura risulta in stato di abbandono
 - d) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o della vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, al loro restauro o a ad una nuova concessione.

Art. 93 Abbandono e rinuncia

1. Una tomba si intende abbandonata per incuria qualora si verifichi:
 - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba
 - b) pericolo per la pubblica incolumità
 - c) inottemperanza a disposizioni del Comune
 - d) Estinzione della famiglia qualora non vi siano più persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non sia stato notificato al Comune che siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. In tal caso decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione. Il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
2. In caso di abbandono l'amministrazione Comunale ha il diritto di rientrare nella piena disponibilità della concessione acquisendo anche la proprietà e il possesso delle opere murarie costruite con libertà di cessione a terzi. Lo stato di abbandono della tomba e la conseguente decadenza della concessione saranno dichiarati con apposito provvedimento del Responsabile del Settore del Settore Tecnico – Patrimonio previo accertamento delle precarie condizioni strutturali e diffida al concessionario o ai suoi aventi causa, se noti, a provvedere entro un congruo termine. Dell'avviso del procedimento di decadenza sarà data avviso pubblico con pubblicazione all'Albo Pretorio Web e altre forme di pubblicità ritenute opportune. In caso di abbandono le salme verranno, a cura dell'amministrazione estumulate e collocate nelle nicchie o nell'ossario comune.
3. Nel caso di rinuncia a concessioni di aree sulla quale insista una tomba di famiglia il rimborso è effettuato sulla base di una stima effettuata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 94 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi loculo o ossario concesso in uso quanto ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Art. 95 Estinzione

1. Le concessioni di estinguono per:
 - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
 - b) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 96 Retrocessione di manufatto

1. L'Amministrazione ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Ai concessionari può essere riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione e perizia di stima da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art 97 Destinazione salme tombe dismesse

1. In caso di decadenza o abbandono delle tombe le salme tumulate verranno trasferite nei campi comuni, mentre i resti verranno collocati nell'ossario comune.
2. A seguito di rinuncia alla concessione le salme presenti nel manufatto dovranno essere destinate a nuova sepoltura secondo le volontà del concessionario o degli aventi diritto alla concessione a spese proprie e , in caso di disinteresse degli stessi, le stesse verranno poste a cura dell'Amministrazione nei campi comuni o ossario comune . I costi sostenuti dall'Amministrazione verranno detratti dal corrispettivo relativo alla valutazione della tomba effettuato dall'U.T.C.

Art.98 Tombe di persone illustri e tombe storiche

1. All'interno del Cimitero possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla cittadinanza.
2. Sono vietati gli interventi di ristrutturazione, demolizione, anche parziale, delle tombe che presentino caratteristiche di particolare valore artistico o storico, salvo che sia indispensabile ai fini del restauro. Sono altresì vietate le cancellazioni delle intestazioni, delle scritte e delle effigi, la eliminazione e la sostituzione degli elementi architettonici di decoro.

Art. 99 Modalità di concessione dei loculi – cellette ossario

1. La concessione di un loculo è ammessa, di norma, solamente in presenza di una salma. Chiunque intenda ottenere la concessione di un loculo o di una celletta ossario nel cimitero dovrà presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, specificando le generalità del defunto, il luogo e la data di morte. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione sono a carico del concessionario.

2. La concessione avrà la durata di anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione. Alla scadenza del periodo cinquantennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 100 Deroghe alla concessione di loculi

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo precedente i loculi di nuova costruzione potranno, su decisione della Giunta Comunale, essere concessi a viventi secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa.
2. Altresì, la Giunta può decidere, in caso di disponibilità di loculi, di concedere loculi affiancati in presenza di una sola salma con l'obbligo di riservare il secondo loculo al coniuge o al convivente. Inoltre, in caso di disponibilità, è possibile la concessione di loculo a vivente quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

Art.101 Diritto d'uso loculi

1. Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo. Un loculo può contenere fino a n. 3 cassetine per resti mortali.
2. Nel loculo, già occupato da un feretro, è permessa la collocazione di massimo due cassette o 2 urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, comunque in relazione alla capienza.
3. Il diritto alla tumulazione dei resti è riservato al coniuge o convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 2° grado con il titolare del loculo, o resti di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del titolare (per titolare del loculo è da intendersi colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione). L'estensione del diritto di tumulazione può essere richiesto dal concessionario al momento della sottoscrizione della concessione o, successivamente, dagli eredi del titolare del loculo. In tale ultimo caso verrà redatto atto integrativo alla concessione originaria con scadenza coincidente a quella prevista per la concessione originaria. **La collocazione dei resti nel loculo già occupato comporta il pagamento del relativo diritto di sepoltura.**
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La stipula dell'atto di concessione di loculo, celletta o nicchia dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione Comunale della lapide. Resta inteso che le incisioni resteranno a cura e spese del concessionario.

Art. 102 Loculi di risulta

1. **Si definiscono loculi di risulta quelli che si rendono liberi a seguito di estumulazioni. Qualora vi fosse disponibilità di tali loculi, gli stessi verranno proposti dall'Ufficio competente e concessi in uso a tariffe ridotte. (Stabilire la percentuale di riduzione che attualmente è del 10% in meno)**

Art.103 Concessioni di cellette

1. Ha diritto a stipulare l'atto di concessione di celletta a vivente chi abbia disposto per la cremazione della propria salma in vista del collocamento dell'urna cineraria al fianco di quella del coniuge.

2. Nella celletta, già occupata da resti, è permessa la collocazione di massimo due cassette o 2 urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, comunque in relazione alla capienza.
3. Il diritto alla tumulazione dei resti è riservato al coniuge o convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 2° grado con il titolare della celletta, o resti di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del titolare. L'estensione del diritto di tumulazione può essere richiesto dal concessionario al momento della sottoscrizione della concessione o, successivamente, dagli eredi del titolare della celletta. In tale ultimo caso verrà redatto atto integrativo alla concessione originaria con scadenza coincidente a quella prevista per la concessione originaria.

Art.104 Modalità di pagamento concessioni loculi e cellette

1. **Il pagamento del corrispettivo delle concessioni di loculi e delle cellette deve essere effettuato entro dieci dalla richiesta e comunque prima della stipula del contratto.**

Art. 105 Estinzione della concessione di loculo

1. Alla scadenza della concessione l'amministrazione Comunale rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario Comune salvo la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
2. Il diritto d'uso dei loculi verrà meno allo scadere del 2° anno successivo al decesso dell'avente diritto all'uso qualora risulti all'Amministrazione che la salma è sepolta in altro sito o nello stesso cimitero.
3. Ai superstiti del defunto verrà riconosciuta l'indennità di retrocessione prevista, ripartita tra gli eredi. Nel caso non venissero rintracciati gli eredi l'amministrazione Comunale accantonerà l'indennità di retrocessione spettante per un periodo di due anni, allo scadere del quale tale somma costituirà economia di spesa.

Art. 106 Iscrizioni lapidi loculi

1. Sulla lapide di copertura dei loculi e delle cellette ossario è consentita l'apposizione di targhe di bronzo delle seguenti dimensioni: targhe loculi cm.33 x 19 h – targhe ossari cm. 27 x 13 h. Il concessionario provvede ad applicare sulla lapide la targa in bronzo delle dimensioni previste recante l'iscrizione dei dati del defunto comprendenti il nome, il cognome, la data di nascita, la data del decesso. E' inoltre consentita la scritta di una frase a carattere affettivo. Mediante autorizzazione può essere consentito l'apposizione di lampadine votive, decorazioni, abbellimenti e iscrizioni particolari.

Art.107 Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali nonché dalle condizioni del contratto di concessione.

Art. 108 Retrocessione di loculi aree e cellette cimiteriali

1. **E' consentita la retrocessione all'amministrazione comunale di area, loculo e celletta ossario.**

2. I loculi e le cellette liberati dal feretro a seguito di estumulazione, ordinarie o straordinarie, ritorneranno in pieno possesso dell'amministrazione Comunale. Nel caso di estumulazioni straordinarie, l'amministrazione Comunale rimborserà la somma commisurata alle tariffe vigenti stabilite dalla G.C. – “Tabella 1” - secondo le seguenti percentuali e, comunque, in misura non superiore al prezzo pagato all'atto della concessione di loculi, cellette ed aree non utilizzate:

- a) **Retrocessione entro 1 anno dalla data della concessione 75%**
- b) **Retrocessione da 1 anno al 5 anno dalla data della concessione 50%**
- c) **Retrocessione dal 6 anno al 20 anno dalla data della concessione 30%**

TITOLO XII POLIZIA DEI CIMITERI

Art.109 - Ingresso

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo un apposito orario approvato dal Sindaco ed affisso all'entrata del cimitero stesso.
2. L'ingresso al cimitero è consentito a piedi o a piedi con bicicletta al seguito, in carrozzina manuale od elettrica. E' possibile concedere speciali permessi per l'accesso in auto per persone con particolari problemi di salute, previa presentazione di certificazione medica. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l' orario fissato per stagioni dal Sindaco. Non è consentito l'ingresso agli animali tranne che per i cani-guida per ipovedenti.

Articolo 110 – Custode

1. Il custode del cimitero deve provvedere alla attività e funzioni inerenti al buon funzionamento del Servizio Cimiteriale e in particolare:
 - sorveglianza e custodia del cimitero
 - esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione
 - tenuta del registro delle sepolture
 - assistenza nelle operazioni di esumazione, estumulazione
 - fornire le informazioni richieste dai visitatori, indirizzandoli, eventualmente, agli uffici comunali competenti
 - verificare che le salme, prese in consegna, siano accompagnate dalle prescritte autorizzazioni.
2. Le variazioni riferite ad eventi già registrati in anni precedenti devono portare i riferimenti utili a rintracciare la registrazione precedente al fine di non perdere il collegamento tra eventi relativi ad una stessa persona..
3. Il custode può, previo avviso affisso ai cancelli del cimitero, disporre la chiusura temporanea del cimitero in occasione dei lavori di esumazione, estumulazione al fine di evitare che i lavori possano essere intralciati dai visitatori o che i lavori stessi possano impressionare o turbare gli stessi.

Articolo 111 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

Articolo 112 – Celebrazione riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico Italiano.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 113 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati. Ogni epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 114 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, verranno tolti o sradicati.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Qualora insistano nel cimitero lapidi, copritomba, oggetti ornamentali indecorosi o cui manutenzione difetti al punto da recare danno all'estetica o si estendono fuori dalle aree concesse, verranno adottati provvedimenti di rimozione previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata sul sito Internet del Comune per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Il Comune si assume la cura e la manutenzione delle lapidi e di monumenti di valenza storica – artistica.

Art. 115 Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, **dal Responsabile del Servizio Tecnico**, alla tumulazione di salme o resti/ceneri il concessionario ha l'obbligo di adeguare lo stesso alle norme vigenti entro 12 mesi, pena la decadenza.

Art. 116 Illuminazione votiva

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è consentita. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo. La posa in opera e la manutenzione è affidata a Ditta esterna incaricata dal Comune.

TITOLO XIII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E IMPRESE PRIVATE

Art. 117 - Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano le eventuali cure alla salma. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze a tutte le norme di legge e di regolamenti in tema di Polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.
2. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica siano in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici municipali, sia a domicilio i propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;

- di esporre feretri a vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, o corsi dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

E' fatto obbligo alle imprese di pompe funebri operanti sul territorio di:

- offrire massimo decoro e dignità alle persone in lutto che si rivolgono all'agenzia;
- **esporre al pubblico listino prezzi di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, n. 27 del D.P.R.26/10/1972 n. 633, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;**
- consegnare ai clienti copia dell'ordinazione con la specifica dei servizi ordinati e dei rispettivi prezzi.

3. La Giunta Comunale può stipulare convenzioni con Imprese di pompe funebri per determinare i servizi e la tariffa massima del servizio standard dei funerali.

Art. 118 Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'U.T.C. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.. Inoltre deve essere comunicato al custode del Cimitero l'intenzione di eseguire i lavori e debbono essere compilati e firmati i moduli all'uopo disponibili presso il custode stesso.
2. Le imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.
È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria e in occasione della festività della Commemorazione dei Defunti, nei cinque giorni antecedenti successivi, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 119 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

**TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.120 Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi, una concessione, l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini ecc...s'intende agisca in nome e con il preventivo

consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 121 - Tariffe

1. La Giunta Comunale definisce i criteri relativi alla disciplina dei diritti cimiteriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 122 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 344 e 358 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, dell'art. 107 d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 123 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia: pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile.

Art.124 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. **Il Sindaco, al fine della salvaguardia della salute pubblica, si riserva di adottare ordinanza che:**
 - a. **vieti al Servizio cimiteriale, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno al fine di tagliare la cassa metallica, anche quando la medesima sia d'obbligo;**
 - b. **che imponga agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi), di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, pena la non accettazione del feretro.**